

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CIPELLINI, SIGNORI, PITTELLA, FERRALASCO, BARSACCHI, JANNELLI e SPINELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1979 *

Nuova disciplina delle pensioni e dell'assistenza agli invalidi civili, ciechi e sordomuti

ONOREVOLI SENATORI. — Il complesso delle misure e delle provvidenze contenute in questo disegno di legge si riconduce anzitutto all'esigenza che il Parlamento della Repubblica aveva espresso con l'ordine del giorno votato contestualmente alla legge 21 febbraio 1977, n. 29. La esigenza sottolineata con tale ordine del giorno consiste nel disciplinare in modo organico la materia delle pensioni e degli assegni ai cittadini invalidi civili, secondo lo spirito e la lettera dell'articolo 38 della Costituzione.

Per alcuni decenni la legislazione dello Stato in questo settore, che interessa la condizione economica di una vasta area sociale, ha presentato aspetti contraddittori e di frammentazione, che hanno reso inadeguato e talvolta del tutto carente l'intervento dello Stato.

L'assistenza economica ai cittadini invalidi civili e inabili tende, come è noto, a considerare i costi sociali che l'invalidità comporta e a determinare le condizioni favorevoli per un reinserimento integrale dei cittadini interessati in tutte le articolazioni della vita sociale.

In questa prospettiva diviene primario l'intervento in favore di quegli invalidi totali che, insieme ai bisogni di natura alimenta-

re, sono colpiti da un grave problema di autonomia personale, da cui consegue la loro completa emarginazione, che consiste nella esigenza permanente di essere assistiti da una persona nel compimento quotidiano dei loro atti individuali e sociali.

La legislazione vigente ha preso in considerazione per il passato questo problema rapportandolo soltanto ai ciechi civili e dandone una soluzione del tutto insufficiente, cioè istituendo in loro favore un'indennità di accompagnamento il cui importo è appena di lire 65.090 al mese.

Occorre quindi estendere questa forma di intervento dello Stato a quei cittadini, quali sono i non deambulanti e gli insufficienti mentali gravi, che, per la gravità della loro minorazione, accusano la assoluta necessità di essere permanentemente assistiti da una persona, si tratti di un familiare o di un collaboratore. Ma una soluzione, che realizzi in modo concreto e serio la solidarietà dello Stato nei confronti di questi cittadini emarginati e duramente colpiti, non può non tenere conto dei reali costi che implica l'assistenza pressochè continuativa e ininterrotta di cui trattasi.

Per questo il disegno di legge fa riferimento all'indennità o, più precisamente, ad una

soltanto delle tre indennità di accompagnamento che agli invalidi di guerra e vittime civili di guerra vengono attribuite dalla più recente legislazione, indicando in lire 288 mila l'importo di tale indennità.

Altre questioni importanti, che ad avviso dei proponenti vanno affrontate per un'organica disciplina della materia, sono:

1) il reddito consentito per fruire della pensione non reversibile. Dalle leggi in vigore tale reddito è considerato in modo diverso rispetto agli invalidi civili e ai ciechi civili, sia per quanto concerne la misura, sia per quanto concerne l'attribuzione. Sotto quest'ultimo profilo per gli invalidi civili si prende in considerazione il reddito sia del richiedente che del coniuge, mentre per i ciechi civili soltanto quello del richiedente.

Appare, quindi, corretta e perequativa, oltre che conforme ad esigenze costituzionali, l'unificazione dei limiti e delle condizioni del reddito cui è subordinata la concessione della pensione non reversibile;

2) l'elevazione del limite del reddito. Nel proporre che i limiti del reddito siano elevati a lire 5.500.000 per gli invalidi civili totali e a lire 3.500.000 per gli invalidi civili della seconda categoria, rispettivamente, dall'importo attuale di lire 3.366.350 e di lire 2.361.016, si osserva che ciò costituisce un adeguamento indispensabile agli odierni costi della vita e al valore medio dei redditi di lavoro;

3) il collegamento della pensione non reversibile con il limite di reddito consentito. Si è inteso sottolineare, della pensione non reversibile, il carattere sostitutivo o integrativo rispetto al reddito personale. A questo scopo risponde la proposta, di cui all'articolo 3, comma primo, secondo cui l'importo annuo della pensione stessa si riduce proporzionalmente quando esso determina un superamento dei limiti di reddito personale previsti dallo stesso disegno di legge. Ma con ciò si intende anche adottare un correttivo che tenga conto di possibili effetti di sperequazione;

4) infine, l'indennità di accompagnamento al solo titolo della invalidità. Come si è sopra accennato, l'indennità di accompa-

gnamento per gli invalidi civili vuole essere una risposta al problema dell'autonomia personale degli stessi invalidi che hanno la necessità continuativa e permanente dell'assistenza di una persona.

L'assistenza di una persona costituisce quindi la condizione fondamentale per il recupero dell'autonomia individuale degli interessati e in essa si concretizza un costo rilevante, il quale non può non essere socializzato, se si vogliono rimuovere, come è giusto e doveroso, i fattori di emarginazione che colpiscono questi cittadini.

Di qui il fondamento della proposta, secondo cui l'indennità in esame deve estendersi agli invalidi civili totali, qualunque sia il loro reddito, tenendo presente che il contenuto di questo disegno di legge è già accolto con la legge 27 maggio 1970, n. 382, in ordine alla indennità di accompagnamento per i ciechi civili.

Per le stesse considerazioni l'indennità di accompagnamento va attribuita ai cittadini invalidi totali a prescindere dall'età, stante che il costo sociale, di cui prima si è detto, attiene alla condizione oggettiva e permanente degli interessati.

Da ultimo, una breve notazione in ordine agli strumenti giuridici e amministrativi per l'accertamento sanitario del requisito dell'invalidità.

Nel quadro delle competenze attribuite alle Regioni e agli enti locali territoriali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accertamento deve effettuarsi da parte di commissioni comunali, in prima istanza, con la facoltà dei richiedenti di adire un organo amministrativo superiore in via di opposizione, salvo, ovviamente, la tutela giurisdizionale.

Sotto questo profilo, affermato il principio, quale discende dalla precitata legge, si pone per le Regioni la necessità di disciplinare, con rispettivi provvedimenti idonei, le modalità di accertamento di cui trattasi.

Si può ritenere giustamente che l'efficacia di tali provvedimenti da un lato e, dall'altro, un più diretto controllo democratico consentiranno risultati più incoraggianti rispetto ad una corretta individuazione dei cittadini portatori di invalidità.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli effetti della presente legge si considerano invalidi civili totali coloro che, per cause diverse dalla guerra, dal servizio o da infortunio sul lavoro, siano totalmente ciechi o con la sola percezione della luce, non deambulanti o insufficienti mentali gravi, ovvero coloro che per invalidità o infermità abbiano l'esigenza obbiettiva e permanente di essere assistiti da una persona.

Ai cittadini invalidi totali, di cui al precedente comma, è dovuta dallo Stato:

a) una indennità di accompagnamento di lire 288.000 al mese, qualunque sia l'età e il reddito personale del richiedente;

b) una pensione non reversibile di lire 150.000 al mese per 13 mensilità, se i richiedenti abbiano compiuto il 18° anno di età e il loro reddito personale non superi la somma annua di lire 5.500.000.

L'indennità di accompagnamento di cui alla lettera a) è sospesa nei confronti dei richiedenti ricoverati in case di cura, di riposo o in istituti di istruzione con retta a carico di enti pubblici o di privati per l'intera durata del ricovero.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge si considerano invalidi civili parziali coloro che, per cause diverse dalla guerra, dal servizio o da infortunio sul lavoro, siano portatori di invalidità o infermità di cui all'allegata tabella ed abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi.

Ai cittadini invalidi civili parziali, di cui al precedente comma, è dovuta dallo Stato una pensione non reversibile nella misura di lire 100.000 al mese per 13 mensilità all'anno, se i richiedenti abbiano compiuto il 18° anno di età e il loro reddito personale non superi la somma annua di lire 3.500.000.

Art. 3.

Quando l'importo annuo della pensione non reversibile determina il superamento del limite di reddito previsto dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), e dall'articolo 2, secondo comma, tale importo viene ridotto in misura proporzionale.

L'indennità di accompagnamento, la pensione non reversibile e il reddito personale di cui ai precedenti articoli sono soggetti agli aumenti in misura percentuale secondo il dispositivo di perequazione di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, modificato dall'articolo 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Agli invalidi assoluti e parziali, che siano ricoverati in case di cura, riposo o in istituti di istruzione con retta a carico di enti pubblici o di privati, la pensione non reversibile è corrisposta nella misura del 50 per cento per l'intera durata del ricovero.

Art. 4.

L'accertamento del requisito di invalidità dei richiedenti compete alle Regioni, che lo effettueranno con le strutture sanitarie dei comuni nei quali i richiedenti hanno la residenza, secondo le attribuzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

È garantita al richiedente la facoltà di proporre ricorso ad una commissione superiore avverso l'organo che ha espresso il parere in prima istanza.

Art. 5.

L'indennità di accompagnamento e la pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli 1 e 2 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata fatta la domanda dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

I trattamenti migliorativi di cui alla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1980.

Nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge verrà effettuato il

riesame della posizione dei beneficiari in ordine alla ricorrenza dei requisiti economici e sanitari.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 450 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA DELLE FASCE DI INVALIDITÀ CIVILE

- 1^a Fascia:* dal 90 al 100 per cento = Grandi invalidi.
- Le distruzioni delle ossa della faccia (specie dei mascellari) e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca tali da determinare un grave ostacolo alla masticazione ed alla deglutizione e da costringere a speciali alimentazioni.
 - Le distruzioni di ossa della faccia (specie dei mascellari) e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione e la deglutizione o la favella oppure da apportare evidente deformità (nonostante la protesi).
 - La cecità bilaterale assoluta e permanente congiunta a mancanza delle due mani o dei due piedi ovvero a sordità bilaterale (assoluta e permanente).
 - La cecità bilaterale assoluta e permanente.
 - La sordità bilaterale organica (assoluta e permanente) associata a cecità bilaterale (assoluta e permanente).
 - Le cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso ovvero con grave e permanente insufficienza coronarica (ECG accertata).
 - Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco (quando per sede, volume o grado di evoluzione determinano una assoluta incapacità lavorativa).
 - La fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
 - Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio determinate dall'azione di gas nocivi.
 - L'ano preternaturale.
 - La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale (ribelle ad ogni cura).
 - La incontinenza delle feci da lesione organica grave e permanente.
 - Le stenosi esofagee di alto grado con deperimento organico.
 - La fistola rettovescicale (ribelle ad ogni cura).
 - Gli esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache).
 - Le lesioni od affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario.
 - La calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
 - La castrazione ed evirazione.
 - La perdita di entrambi i testicoli.
 - La perdita pressochè totale del pene.
 - Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).
 - Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare (isolatamente o nel loro complesso) profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
 - Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti.
 - Le paralisi permanenti (di origine centrale o periferica) interessanti muscoli

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che per i caratteri e la durata si giudichino inguaribili.
- La epilessia con manifestazioni frequenti.
 - La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
 - La perdita delle due mani e di un piede insieme.
 - La perdita di una mano e di due piedi insieme.
 - La perdita di due arti, superiore e inferiore, dello stesso lato (sopra al terzo inferiore del braccio e della coscia) con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.
 - La perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore del braccio e della coscia.
 - La perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio ed al terzo inferiore della coscia.
 - La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
 - La perdita di dieci-nove dita delle mani compresi i pollici.
 - La perdita totale di sei dita delle mani (compresi anche i pollici e gli indici).
 - La perdita totale di otto dita delle due mani (compreso o non uno dei pollici).
 - La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro dita della mano sinistra.
 - La perdita totale di cinque dita fra le mani compreso i due pollici.
 - La perdita delle cinque dita della mano sinistra e di due delle ultime quattro dita della mano destra.
 - La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
 - La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita tra le mani (con integrità dell'altro pollice).
 - La perdita totale di tre dita fra le due mani compresi ambo i pollici.
 - La perdita totale di un pollice e dei due indici.
 - La perdita totale di ambo i pollici.
 - La disarticolazione del braccio o l'amputazione del braccio all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
 - La perdita del braccio o dell'avambraccio sopra il terzo inferiore.
 - La perdita totale della mano.
 - La perdita totale delle cinque dita di una mano.
 - La disarticolazione di ambo le cosce.
 - L'amputazione di ambo le cosce con impossibilità (assoluta e permanente) dell'applicazione di apparecchio di protesi.
 - L'amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
 - La perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
 - La perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
 - La perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
 - La perdita dei due piedi.
 - L'amputazione medio-tarsica o sotto-astragalica dei due piedi.
 - La disarticolazione di un'anca.
 - L'amputazione di una coscia a qualunque altezza con moncone residuo improtesizzabile (in modo assoluto e permanente).
 - L'amputazione di una gamba a qualunque altezza con moncone residuo impro-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- tesizzabile (in modo assoluto e permanente).
- La perdita di una coscia a qualunque altezza.
 - La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
 - La perdita di una gamba al terzo inferiore.
 - La perdita di un piede.
 - Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
 - Il diabete mellito di notevole gravità.
 - Il diabete insipido di notevole gravità.
 - I tumori maligni a rapida evoluzione.
 - La tbc polmonare grave al punto da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto e da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica.
 - La tbc polmonare grave al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica ma non tale da richiedere la continua degenza a letto.
 - La tubercolosi polmonare per gravità non ascrivibile alla 1^a categoria.
 - La tbc extra polmonare grave al punto da rendere necessaria la continua degenza a letto e da determinare incapacità a qualsiasi attività fisica ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
 - La tbc extra polmonare grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
 - La tbc extra polmonare per gravità non ascrivibile alla 1^a categoria.
 - Le alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo (oltre che incapace a qualsiasi lavoro) socialmente pericoloso e da richiedere l'internamento in ospedale psichiatrico od in istituto assimilato o (in caso di dimissione dai detti luoghi di cura) da richiedere l'affidamento (per custodia e vigilanza) alla famiglia (con la necessaria autorizzazione del tribunale).
 - Le alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
 - Le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenza traumatica, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
 - Il morbo di Basedow (che per la sua entità non sia da ascrivere a categorie superiori).
 - Le psiconevrosi gravi (fobie persistenti).
 - Le infermità (organiche o funzionali) permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
 - Le infermità (organiche o funzionali) permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica ma non tali da richiedere la continua o quasi degenza a letto.
- 2^a Fascia: dal 70 all'89 per cento = Equiparati all'attuale due terzi.
- L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
 - La perdita della lingua.
 - Le pansinusiti purulente croniche bilaterali (con nevralgia del trigemino).
 - Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con riduzione del *visus* tale da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con il *visus* dell'altro occhio ridotto fra 1/50 e 1/25 della normale.
- Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 e 1/25 della normale.
- Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
- Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro occhio ridotta da meno di 1/4 a meno di 2/3 della normale.
- La perdita anatomica di un bulbo oculare (non protesizzabile) essendo l'altro occhio integro.
- Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con alterazioni (pure irreparabili) della visione periferica dell'altro occhio (sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti).
- Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro occhio normale (o ridotta fino a 2/3 della normale).
- Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo o settori equivalenti.
- La sordità bilaterale organica assoluta e permanente associata alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella ovvero a disturbi della sfera psichica.
- La sordità bilaterale organica assoluta e permanente (accertata con esame audiometrico).
- Le labirintiti e le labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
- Le labirintiti e le labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.
- Le cardiopatie organiche con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla 1^a categoria.
- Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo (quando per la loro gravità non debbano ascrivere alla 1^a categoria).
- Gli aneurismi arteriosi od artero-venosi degli arti che ne ostacolino notevolmente la funzione.
- I disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extrasistolia).
- Gli esiti di laringectomia totale.
- Le lesioni ed affezioni organiche della laringe e della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
- Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deterioramento organico.
- Le emorroidi voluminose ed ulcerate con prolasso rettale.
- La nefrite cronica.
- La nefrosi cronica.
- La rigidità totale e permanente della rachide con notevole incurvamento.
- Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo-artrosi, calli molto deformi, eccetera) che ledano notevolmente la funzione di un arto.
- La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- La epilessia (a meno che la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascrivere a categoria superiore).
- Le cicatrici della faccia che costituiscano notevole deformità.
- Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo che siano estese e dolorose ovvero aderenti o retratte, che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali (a meno che per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti).
- La perdita totale di una mano e di un piede insieme.
- La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano.
- La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
- La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
- La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.
- La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita tra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.
- La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
- La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani.
- La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
- La perdita totale di cinque dita fra le due mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
- La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le due mani (compresa quella dei due pollici).
- La perdita totale dei due indici.
- La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le due mani che non siano quelle dei pollici.
- La perdita delle quattro dita di una mano.
- La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.
- La perdita di un pollice.
- L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
- La perdita totale delle dita dei piedi.
- La perdita totale di nove o otto dita (compresi i due alluci).
- L'amputazione medio-tarsica o sottoastraglica unilaterale.
- L'amputazione tarso-metatarsica di un piede.
- La perdita totale delle ultime quattro dita di un piede.
- L'anchilosi totale della spalla in posizione parallela all'asse del corpo.
- L'anchilosi totale del gomito in estensione completa o quasi.
- L'anchilosi totale del gomito in flessione completa o quasi.
- La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni di un arto che ne menomi notevolmente la funzione.
- Gli esiti permanenti delle fratture delle ossa di un arto (pseudoartrosi, calli molto deformi) che ledano notevolmente la funzione dell'arto.
- L'anchilosi completa di un'anca (unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente).
- L'anchilosi completa di un'anca.
- L'anchilosi in flessione del ginocchio.
- L'anchilosi in estensione del ginocchio.
- L'anchilosi tibio-tarsica di un piede (senza deviazione del piede stesso e senza notevoli disturbi della deambulazione).
- L'accorciamento di un arto inferiore non minore di 3 cm. (a meno che non appaia disturbi nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Il diabete mellito.
 - La tbc polmonare allo stato di esiti estesi (clinicamente stabilizzati) previo accertamento stratigrafico (sempre che non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria).
 - Gli esiti bilaterali di pleurite basale di sospetta natura tbc.
 - Gli esiti unilaterali estesi di pleurite (di sospetta natura tbc).
 - Gli esiti « inattivi » di tbc extra polmonare (quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore od inferiore).
- 3^a Fascia: dal 50 al 69 per cento.
- La immobilità (completa e permanente) del capo (in flessione od in estensione).
 - L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
 - Le sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
 - Le cicatrici della faccia che costituiscano notevole deformità.
 - Gli esiti delle lesioni della bocca che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola (congiuntamente o separatamente) che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.
 - La paradentosi diffusa (ribelle alle cure) associata a parziale perdita dentaria.
 - La stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
 - Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta permanente con l'acutezza visiva dell'altro occhio ridotta da meno di 1/25 ad 1/12 della normale.
 - Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/25 ad 1/12 della normale.
 - Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/12 ad 1/4 della normale.
 - Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 ed 1/12 della normale (essendo l'altro occhio integro).
 - Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne riducano l'acutezza visiva da meno di 1/12 ad 1/4 della normale (essendo l'altro occhio integro).
 - La ipoacusia bilaterale con voce di conversazione gridata *ad concham* (senza concomitante affezione purulenta dell'orecchio medio).
 - L'otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita *ad concham*.
 - L'otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni).
 - L'otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce percepita a 50 cm. (accertata con esame audiometrico).
 - La diminuzione bilaterale permanente dell'udito quando l'audizione della voce sia ridotta alla distanza di 50 cm. (non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio).
 - La sordità unilaterale assoluta e permanente accertata con esame audiometrico).
 - Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
 - I reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- La bronchite cronica diffusa con enfisema e bronchiectasie e gravi e frequenti crisi asmatiche.
- Gli esiti di empiema non tubercolare.
- L'ernia viscerale molto voluminosa (o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni).
- L'ulcera gastrica o duodenale (radiologicamente accertata).
- Il laparocèle voluminoso.
- Gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante.
- Le fistole anali secernenti.
- Gli esiti di resezione gastrica con neostoma ben funzionante.
- Gli esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
- Gli esiti di nefrectomia con integrità del rene superstite.
- La cistite cronica.
- L'artrite cronica che per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
- Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata (quando non raggiungano il grado di quelle contemplate in categorie superiori).
- Le nevriti ed i loro esiti permanenti (dimostratesi ribelli ad ogni cura).
- Gli esiti cicatriziali di f. a. f. (seppur minimi) allorquando si accompagnino a ritenzione parenchimale od endocavitaria di proiettile o di scheggia, senza fatti reattivi apprezzabili).
- La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.
- La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
- La perdita totale di uno degli indici e di altre dita fra le due mani che non siano i pollici e l'altro indice.
- La perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le due mani che non siano quelle dei pollici.
- La perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani, compresa quella di uno dei due pollici.
- La perdita totale di quattro dita fra le due mani (che non siano nè i pollici nè gli indici).
- La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita tra le due mani che non siano i pollici e l'altro indice.
- La perdita delle due ultime falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
- La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani (compresa quella dei due pollici).
- La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
- La perdita totale di tre dita fra le due mani che non siano i pollici nè gli indici.
- La perdita totale di due dita delle due mani esclusi i pollici e gli indici.
- La perdita totale di uno degli indici accompagnata dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
- La perdita della falange ungueale dei due pollici.
- La perdita della falange ungueale di uno dei pollici insieme con la perdita della falange ungueale di un altro dito dell'altra mano.
- La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le due mani (che non siano i pollici).
- La perdita della falange ungueale di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- La perdita totale delle prime tre dita di una mano.
 - La perdita totale di un pollice insieme con quella del rispettivo metacarpo.
 - La perdita totale di un pollice insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
 - La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano.
 - La perdita totale delle tre dita di una mano.
 - La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano.
 - La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
 - La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano (escluso il pollice).
 - La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano.
 - La perdita totale di un alluce e del corrispondente metatarso.
 - La perdita totale di tre o due dita di un piede compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso).
 - L'anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica.
 - Gli esiti unilaterali di pleurite basale (di sospetta natura tbc).
 - Gli esiti unilaterali di pleurite apicale (di sospetta natura tbc).
 - Le psiconevrosi di media entità.
 - Le isteronevrosi di media gravità.
- 4^a Fascia: dal 33,9 al 49 per cento.
- La perdita della maggior parte dei denti oppure di tutti i denti dell'arcata inferiore.
 - La stenosi nasale unilaterale di notevole grado
- Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo o settori equivalenti (essendo l'altro occhio integro con visione centrale e periferica normale).
 - La dacriocistite purulenta cronica.
 - Le congiuntiviti manifestamente croniche (ribelli alle cure).
 - Le cicatrici delle palpebre congiuntivali provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagofalmo).
 - L'otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazione).
 - La diminuzione bilaterale permanente dell'udito quando l'audizione della voce sia ridotta *ad concham* (non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio).
 - La diminuzione bilaterale permanente dell'udito quando l'audizione della voce sia ridotta ad un metro (accertata con esame audiometrico) non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio.
 - Gli esiti di intervento radicale (antrotomicotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
 - La perdita totale di un padiglione auricolare.
 - La diminuzione bilaterale permanente dell'udito quando l'audizione della voce sia ridotta a due metri (accertata con esame audiometrico) non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio.
 - L'otite media purulenta cronica semplice.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- La riduzione unilaterale dell'udito da 50 cm. a 1 metro.
- Le malattie organiche di cuore senza segni di scompenso.
- L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
- La nevrosi cardiaca grave e persistente.
- Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti.
- I disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.
- La bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
- Il catarro bronchiale cronico.
- Gli esiti lievi di pleurite basale (parziale oblitterazione del seno c. d.) quando persistano da tempo buone condizioni generali.
- Le gastroduodeniti croniche.
- La colicistite cronica (con disfunzione epatica persistente).
- La gastrite cronica.
- La colite catarrale cronica.
- Le emorroidi voluminose e procidenti.
- La colecistite cronica.
- La distonia spastica diffusa del colon.
- L'ernia viscerale riducibile e contenibile.
- La calcolosi renale (senza compromissione della funzione emuntoria).
- L'albuminuria dosabile (persistente).
- La perdita di uno dei testicoli.
- La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le due mani (che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice).
- La perdita delle due ultime falangi dei due indici.
- La perdita totale di uno degli indici.
- Le sindromi nevrotiche lievi ma persistenti.